

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 10 dicembre 2025, n. 43

Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXI AL XXV – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 *"Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004"*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture

sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e smi, e dalla DGR n. 1825 del 12/12/2022.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”*;
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”*;
- DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica*;
- DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA*;
- DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”*.

Con DD n. 209 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di*

Lecce", sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare si prevedeva che:

"Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

"Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all'art 8 ter che "3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che "La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.*

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica".

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito "4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente"

Al fine di contemperare quest'ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell'assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell'istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l'incremento dell'offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre." Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo

VI – X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;
6. Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 %, gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."

Con DD 402 del 29/12/2021 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – **Bimestri dal VI al X** – Provincia di Lecce – Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri VI al X provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del X bimestre ulteriori **245** posti così ridistribuiti:

- **n. 218 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 27 pl nel DSS di Poggiardo.**

Con DD 58 del 10/03/2023 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – **Bimestri dal XI al XV** – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri XI al XV provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del XV bimestre

ulteriori **125** posti così ridistribuiti:

- **n. 102 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 23 pl nel DSS di Poggiardo.**

Successivamente alla pubblicazione della predetta DD 58/2023, la Regione provvedeva ad integrare il fabbisogno regionale, poiché a seguito della DD 563 del 03/12/2024 ad oggetto *“Iniziative Sociali Assistenziali SRL (P.Iva 03501240752). Dichiarazione di decadenza e revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD nr. 68 del 01/03/2018 per la RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in Soleto (LE), al Viale Italia n. 358 denominata “La Fontanella” con dotazione di n. 103 pl e rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento nell’ambito del procedimento di conversione al RR 4 del 2019.”*, i predetti n.103 posti di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 venivano rimessi nella disponibilità del fabbisogno regionale nei Dss carenti della provincia di Lecce.

Pertanto, nei DSS carenti della provincia di Lecce per Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 residuavano ulteriori **n. 228 posti** così ridistribuiti:

- **n. 184 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 44 pl nel DSS di Poggiardo.**

Con DD n. 180 del 09/04/2025 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri XVI al XX provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del XX bimestre ulteriori **208** posti così ridistribuiti:

- **n. 168 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 40 pl nel DSS di Poggiardo.**

In merito al computo dei bimestri con la DD 209 del 20/07/2021 e con le successive DD 402 del 29/12/2021 e DD 58 del 10/03/2023 era stato chiarito che *“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.*

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020”.

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al venticinquesimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I

01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX
23/06/2023	22/08/2023	BIMESTRALE	XXI
23/08/2023	22/10/2023	BIMESTRALE	XXII
23/10/2023	22/12/2023	BIMESTRALE	XXIII
23/12/2023	22/02/2024	BIMESTRALE	XXIV
23/02/2024	22/04/2024	BIMESTRALE	XXV

Nei bimestri dal ventunesimo e fino al venticinquesimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

Ricadenti nei distretti carenti:

1. DSS Lecce_ Comune Monteroni: **Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale** (Via Giacomo Matteotti 21) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 13/10/2023 (**XXII Bimestre**);
2. DSS Lecce_ Comune Lecce: **Alboran Health S.R.L.** (Via XX Settembre n. 25) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 11/12/2023 (**XXIII Bimestre**);

Ricadenti nei distretti in Esubero:

1. DSS Gagliano Del Capo _ Comune Alessano: **Hb Diagnostic Center S.R.L.** (Via Piazza Mercato n. 14) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A pervenuta in data 22/09/2023 (**XXII Bimestre**);
2. DSS Martano_ Comune Martignano : **Santa Chiara Martignano** (Via Caduti di tutte le guerre) istanza di

autorizzazione alla realizzazione per n. 40 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 23/10/2023 (**XXIII Bimestre**).

Si procede ad analizzare le istanze pervenute nei bimestri dal XXI al XXV ricadenti nei Dss carenti. Nel DSS di Lecce, Dss carente sono pervenute due istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019:

1. DSS Lecce_ Comune Monteroni: **Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale** (Via Giacomo Matteotti 21) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 13/10/2023 (**XXII Bimestre**);
2. DSS Lecce_ Comune Lecce: **Alboran Health S.R.L.** (Via XX Settembre n. 25) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 11/12/2023 (**XXIII Bimestre**).

A seguito dell'istruttoria rinveniente dall'analisi della prima istanza pervenuta in data 13/10/2023 (XXII bimestre), ricadente nel Dss carente di Lecce, la Regione con il presente provvedimento provvede ad assegnare in via provvisoria a **Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale n. 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019**, stante la rispondenza del progetto corredato da planimetria ai requisiti strutturali obbligatori previsti dal RR n.4/2019 e la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

A seguito della predetta assegnazione, residuano nel DSS di Lecce ulteriori n. 128 p.l. Dunque, si passa ad analizzare la seconda istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 pervenuta in data 11/12/2023 (XXIII Bimestre) e ricadente nel Dss carente di Lecce. A seguito dell'istruttoria effettuata, la Regione con il presente provvedimento provvede ad assegnare in via provvisoria ad **Alboran Health S.R.L. n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019**, stante la rispondenza del progetto corredato da planimetria ai requisiti strutturali obbligatori previsti dal RR n.4/2019 e la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Dopo aver assegnato i posti in via provvisoria alle istanze pervenute nei Dss carenti, si passa ad analizzare le istanze pervenute nei Dss in esubero:

1. DSS Gagliano Del Capo _ Comune Alessano: **Hb Diagnostic Center S.R.L.** (Via Piazza Mercato n. 14) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A pervenuta in data 22/09/2023 (**XXII Bimestre**);
2. DSS Martano_ Comune Martignano : **Santa Chiara Martignano** (Via Caduti di tutte le guerre) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 40 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 pervenuta in data 23/10/2023 (**XXIII Bimestre**).

Quanto alle istanze ricadenti nei DSS in esubero, con DD n. 209 del 20/07/2021 e con le successive DD 402 del 29/12/2021 e DD 58 del 10/03/2023 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X, al periodo XI-XV e così via che prevedono di assegnare il 10% dei posti ancora disponibili dopo il XXV bimestre, nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale.

Pertanto, il numero dei posti da poter assegnare nei DSS in esubero con il presente provvedimento è pari a 12,6 p.l. (pari al 10 % dei posti letto complessivamente rimanenti nei DSS carenti dopo il XXV bimestre)

Atteso che con le predette DD 209/2021, DD 402/2021 e DD 58/2023 si è stabilito che “2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:

- **per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl.** Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;

3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%.(...)”

Il numero dei posti letto da poter assegnare nei DSS in esubero con il presente provvedimento è pari a 20 p.l. con arrotondamento del nucleo.

Posto quanto sopra premesso, si procede ad analizzare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 ricadente nel Dss in esubero - Dss di Gagliano Del Capo, pervenuta nel XXII bimestre:

1. HB DIAGNOSTIC CENTER S.R.L. _ COMUNE ALESSANO _ istanza di autorizzazione alla realizzazione per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata “HB DIAGNOSTIC CENTER S.R.L.” da realizzare nel Comune di Alessano (Le) in Piazza Mercato n. 14, pervenuta in data 22/09/2023 (Bimestre XXII)

Con pec trasmessa in data 22/09/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 15310 del 27/09/2023, integrata con pec del 26/10/2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 16982 del 30/10/2023, il Suap del Comune di Alessano a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 2019 dalla Sig.ra Longhi Elena, in qualità del legale rappresentante della società HB Diagnostic Center S.R.L._P.I. 05190250752 - con sede in Tricase (LE) alla Via Stella d'Italia n. 15, chiedeva la verifica del parere di compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n° 4/2019 con dotazione di n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 denominata “HB Diagnostic Center S.r.l.” da realizzarsi nel Comune di Alessano in Piazza Mercato n. 14.

A seguito dell'istruttoria rinveniente dall'analisi dell'istanza, la Regione con nota prot. n.0591866/2024 del 29/11/2024, chiedeva “al Comune di Alessano, **entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente, di attestare, in maniera chiara ed univoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, se l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato nel Comune di Alessano in Piazza Mercato n. 14, alla data di presentazione dell'istanza (22/09/2023), fosse conforme alla NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA, con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR N. 1825/2022;**

Si precisa che la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati “esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce” (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).

Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2). Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.

Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Alessano saranno causa di rigetto dell'istanza."

In riscontro alla predetta nota, il Comune di Alessano con pec del 04/02/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 60618, trasmetteva nota prot. n. 0001428 del 04/02/2025 con cui rappresentava che *"l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato nel Comune di Alessano, in Piazza Mercato n. 14, alla data di presentazione dell'istanza (22/09/2023) secondo quanto richiesto dall'art. 7 comm. 2 della L.R. n. 9/2017, è **CONFORME ALLA NORMATIVA URBANISTICA EDILIZIA** limitatamente agli interventi previsti al piano terra, al piano primo e ai locali siti al piano terra dell'immobile con destinazione d'uso "uffici" con esclusivo accesso dal cortile interno e **NON CONFORME** relativamente agli interventi che riguardano il piano seminterrato"*

Posto quanto sopra premesso e rappresentato,

Rilevato che:

- Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilisce che **"2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1"**.

Il Comune, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità avrebbe dovuto verificare ed attestare l'avvenuta verifica dei titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata L.R. n.9/2017 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza.

Il rilascio al parere di compatibilità regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria presuppone la sussistenza della conformità dell'intervento richiesto alla normativa urbanistica ed edilizia che deve essere rilasciata dal Comune competente di territorio all'atto della trasmissione dell'istanza alla Regione, poiché costituisce indefettibile presupposto per il rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

- La DD 355 del 17.12.2020 al punto 3 *"Istanze inammissibili per mancanza dei requisiti urbanistici"* stabilisce che *"Sono, dichiarate immediatamente inammissibili le istanze nelle quali il Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della Legge 9 del 2017 abbia dichiarato che la sede di svolgimento dell'attività non ha i requisiti urbanistici ed edilizi."*
- La DGR n. 1825 del 2022, al punto 6, par. 2, nel disciplinare le ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità, prevede che siano dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità: **"qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento"**

Nella fattispecie *de quo*, il Comune di Alessano con nota prot. n. 0001428 del 04/02/2025 dichiarava che il progetto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 da realizzare nell'immobile ubicato nel Comune di Alessano, in Piazza Mercato n. 14, non è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Tanto considerato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente ai sensi della DGR n. 1825/2022 si dichiara **inammissibile** l'istanza presentata dal legale rappresentante della società Hb Diagnostic Center

S.r.l. per n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 denominata “HB Diagnostic Center S.R.L.” da realizzare nel Comune di Alessano in Piazza Mercato n. 14 in quanto non risulta la piena conformità urbanistica ed edilizia come attestato dal competente Comune.

2. Santa Chiara Martignano_ Comune Martignano_ istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 40 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 da realizzare in Martignano alla via Caduti di tutte le guerre, pervenuta in data 23/10/2023 (XXIII Bimestre),

Non avendo assegnato all’istanza pervenuta in data 22/09/2023 (XXII), il 10% dei posti letto di Rsa non autosufficienti complessivamente rimanenti nei DSS carenti dopo il XXV bimestre, si passa ad analizzare l’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società **Santa Chiara Martignano** per n. 40 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ricadente nel DSS in esubero, *id est* nel Dss di Martano.

Con pec trasmessa in data 23/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 16777 del 25/10/2023, ad oggetto “*Trasmissione pratica n. 05107920752-20102023-1644 - SUAP 3433 – 05107920752 SANTA CHIARA MARTIGNANO*” il SUAP di Lecce trasmetteva la seguente documentazione:

- Ricevuta Suap Martignano in delega alla CCIAA di LE _pratica n. pratica n. 05107920752-20102023-1644 con cui chiede “*Autorizzazione alla realizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 40 posti letto, della L.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.4 del 21 gennaio 2019 e ss.mm.ii.*”;
- Nota ad oggetto “*Autorizzazione alla Realizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 40 posti letto, così come disciplinata dall’art. 5 co 1.2.4. rubricato “Strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenze” della L.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n.4 del 21 gennaio 2019 e ss.mm.ii., sito in Martignano alla via Caduti di tutte le guerre. Istanza inoltrata ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii.*” a firma della società Santa Chiara Martignano S.r.l.;
- Documento di identità della Sig.ra Francesca Torretti, in qualità di legale rappresentante della società Santa Chiara Martignano S.r.l.;
- Suap MARTIGNANO in delega alla CCIAA di LE Identificativo elenco nazionale SUAP: 3433 “*Autorizzazione alla realizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 40 posti letto della L.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n.4 del 21 gennaio 2019 e ss.mm.ii.*”

Ad integrazione della precedente pec, il Comune di Martignano con pec del 14/11/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0017851 del 15/11/2023 ed il Suap di Lecce con pec del 15/11/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0018083 del 16/11/2023, trasmettevano nota prot. 0004269 del 14/11/2023 con cui il Comune di Martignano_ Servizio III_ Servizio Tecnico attestava la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia in merito al progetto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 da realizzarsi in Martignano alla via Caduti di Tutte le Guerre.

Con pec trasmessa in data 31/01/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 55609 del 01/02/2024, il Comune di Martignano trasmetteva nuovamente la succitata conformità urbanistica ed edilizia del progetto unitamente alla seguente documentazione:

- Relazione tecnica ex paragrafo 8 della DGR 1825 del 12 dicembre 2022;
- Preliminare di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo;
- Relazione tecnica;
- Elaborati planimetrici _ Tav AD.01, AD.02, AD.03 (**elaborati planimetrici non leggibili**);
- Nota della società Santa Chiara Martignano S.r.l. ad oggetto “*Autorizzazione alla Realizzazione Residenza*

Sanitaria Assistenziale (RSA) per 40 posti letto, così come disciplinata dall'art. 5 co 1.2.4. rubricato "Strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenze" della L.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n.4 del 21 gennaio 2019 e ss.mm.ii., sito in Martignano alla via Caduti di tutte le guerre. Istanza inoltrata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii."

Con nota prot. n. 0076640/2025 del 12/02/2025 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Martignano di trasmettere, **entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della predetta comunicazione**, integrazione documentale. In particolare "1. **domanda per l'autorizzazione alla realizzazione** per una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti, redatta secondo il modello "**allegato REA 4**" di cui alla DGR n. 2153/2019; 2. **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000**, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013; 3. **elaborati planimetrici (Tav. AD.01, AD.02, AD.03) LEGGIBILI (...) gli elaborati planimetrici del progetto di RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 devono essere trasmessi su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso:** "con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022."

Rilevato che :

- La legge regionale n. 9 del 2017, che nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione prevede testualmente all'art. 7 comma 1 e 2:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato."

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1";

- La DGR n. 1825 del 2022, statuisce:

- al punto 5. ***"Ipotesi in cui non è ammessa l'integrazione documentale ai fini dell'ammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità. Sono da considerarsi integrabili su iniziativa del soggetto istante per il tramite del Comune, e in ogni caso devono essere trasmessi dal Comune alla Sezione regionale competente entro e non oltre il termine di conclusione del bimestre di riferimento, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione con data non posteriore rispetto alla richiesta comunale di verifica di compatibilità nonché la relativa documentazione tecnica (la planimetria, gli elaborati progettuali e/o relazione tecnica generale), la quale può essere integrata solo nelle ipotesi in cui tale documentazione risulti già acquisita dal medesimo Comune nel medesimo bimestre di riferimento"***;

- al punto 6. ***"Ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifiche di compatibilità. (...) sono altresì dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità:***

- *prive delle relative istanze di autorizzazione presentate al Comune; (...)*

- *qualora le relative istanze di autorizzazione alla realizzazione risultino incomplete o prive:*

a) *delle planimetrie su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle*

relative destinazioni d'uso;

b) degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;

c) della documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile"

- Condizione necessaria e preliminare al rilascio del parere di compatibilità regionale endo-procedimentale rispetto al procedimento principale di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria di competenza comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., è la trasmissione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e di tutti i titoli da allegare all'atto della presentazione della richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune competente alla Regione.

Atteso che:

- a seguito di richiesta di integrazione documentale con nota regionale prot. n.0076640/2025 del 12/02/2025, il legale rappresentante della società Santa Chiara Martignano S.r.l. non ha riscontrato trasmettendo la documentazione richiesta nel termine perentorio concesso;
- la predetta richiesta prevedeva un arco temporale ben definito entro il quale la richiesta di integrazione documentale (Istanza, elaborati planimetrici, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) doveva pervenire alla Regione;
- è decorso ampiamente il termine perentorio assegnato di 5 giorni dalla notifica della succitata richiesta (prot. n.0076640/2025 del 12/02/2025) e allo spirare di tale termine, l'amministrazione è tenuta a procedere ed a concludere il procedimento, stante l'esigenza di tutela della *par condicio* tra i concorrenti e di celerità dell'azione amministrativa.
- A tal proposito, si rappresenta che la procedura di soccorso istruttorio avviata dalla Regione per rimediare alle carenze originarie (concedendo, all'uopo, un termine perentorio di cinque giorni per provvedere), non può essere sottoposta ad un'ulteriore dilazione del termine oltre quello perentorio assegnato per adempiere all'integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 0076640/2025 del 12/02/2025, per qualsiasi soggetto che partecipa ad una procedura comparativa di assegnazione dei posti da fabbisogno ancora disponibili.
- Per pacifica giurisprudenza *"l'Amministrazione, ricorrendo al potere di soccorso istruttorio, disciplinato nelle procedure come quella in esame dall'art. 6 L. n. 241 del 1990 (v. Ad. Plen. n. 9/2014), ben può imporre un termine perentorio per l'integrazione di quanto carente anche di cadenza ristretta, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti"* (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 18/04/2019, n. 504, T.A.R. Firenze, sez. II, 27/11/2018, n. 1539).
- L'imposizione di un termine per l'adempimento è necessaria a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti che partecipano e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedure di assegnazione dei posti disponibili dall'altro, stante l'istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022. Opinando diversamente, tutti gli adempimenti connessi alla procedura (dall'inoltro dell'istanza, alla eventuale richiesta di integrazione) si risolverebbero in un'assoluzione indiscriminata dei termini imposti creando un pregiudizio a quanti in ottemperanza alle previsioni normative abbiano inoltrato tutta la documentazione ab origine completa e regolare secondo le modalità ed i termini previsti dalle DGR 2153 e 2154 del 2019 o che si siano immediatamente conformati a seguito delle prescrizioni imposte nel termine perentorio stabilito.
- Il differimento dell'acquisizione dell'integrazione documentale si configura come assegnazione dei posti ad effetto "prenotativo" che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo.
- Tutto ciò consente agli imprenditori del settore di tenere *"prenotati"* posti letto del fabbisogno, per poi decidere più comodamente se e dove realizzarli, regolarizzando la documentazione dopo anni

dall'istanza e recando così grave danno al sistema nella misura in cui a fronte di quell'assegnazione sono escluse altre valide iniziative per mancanza di posti.

- Inoltre, si rappresenta che già con la predetta nota (prot. n.0076640/2025 del 12/02/2025), la scrivente Sezione aveva comunicato *“con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022.”*

Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente, si propone di dichiarare inammissibile l'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Martignano, su richiesta del legale rappresentante della società Santa Chiara Martignano S.r.l. per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con dotazione di n. 40 posti da realizzare in Martignano alla via Caduti di tutte le guerre.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:

- I. approvare l'Allegato 1 – Rsa non autosufficienti RR n.4/2019 – Provincia di Lecce - DSS CARENTI riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XXI al XXV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 8), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione (colonna 9) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre (colonna 10);
- II. approvare l'Allegato 2 – Rsa non autosufficienti RR n.4/2019 - Provincia di Lecce - DSS IN ESUBERO riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XXI al XXV nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre;
- III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- V. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto

- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. di approvare l'Allegato 1 – Rsa non autosufficienti RR n.4/2019 – Provincia di Lecce - DSS CARENTI riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XXI al XXV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 8), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione (colonna 9) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre (colonna 10);
 - II. di approvare l'Allegato 2 – Rsa non autosufficienti RR n.4/2019 - Provincia di Lecce - DSS IN ESUBERO riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XXI al XXV nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre;
 - III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
 - IV. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
 - V. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
- a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
 - ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
 - a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00044

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

1321

[illegible]

[illegible]

Elena
Memeo
10.12.2025
15:26:13
GMT+01:00



ALLEGATO 2 RSA NON AUTOSUFFICIENTI - PROVINCIA DI LECCE - DISTRETTI IN ESUBERO										
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9	colonna 10
ASL LE	DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XX BIMESTRE	CALCOLO DEI POSTI DA ASSEGNARE AI DISTRETTI IN ESUBERO PARI AL 10% DI 126	ISTANZE PERVENUTE DAL VENTUNESIMO AL VENTICINQUESIMO BIMESTRE RICADENTI NEI DISTRETTI CARENTI	POSTI ASSEGNATI	MOTIVAZIONE	CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XXV BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL LE 2015				804.239	126 p.l. di cui 110 pl di fabbisogno posti letto anziani 16 pl di fabbisogno posti letto demenze	12,6		0		126 p.l. di cui 110 pl di fabbisogno posti letto anziani 16 pl di fabbisogno posti letto demenze
1	DSS LECCE	Arnesano	4.088	178.802	86					86
		Cavallino	12.710							
		Lecce	94.773							
		Lequile	8.685							
		Lizzanello	11.824							
		Monteroni	14.013							
		San Cesario	8.275							
		San Donato	5.724							
		San Pietro in Lama	3.555							
		Surbo	15.155							
2	DSS CAMPI SALENTINA	Campi Salentina	10.472	87.937						
		Carmiano	12.173							
		Guagnano	5.775							
		Novoli	8.141							
		Salice Salentino	8.370							
		Squinzano	14.207							
		Trepuzzi	14.656							
		Veglie	14.143							
		Casarano	20.285							

3	DSS CASARANO	Collepasse	6.134	73.306						
		Matino	11.501							
		Parabita	9.175							
		Ruffano	9.812							
		Supersano	4.471							
		Taurisano	11.928							
		Acquarica del Capo	4.766							
4	DSS GAGLIANO DEL CAPO	Alessano	6.434	86.267			HB DIAGNOSTIC CENTER S.R.L. (Via Piazza Mercato n. 14) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A pervenuta in data 22/09/2023 (XXII Bimestre)	0	Istanza inammissibile per mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017	
		Castrignano del Capo	5.298							
		Corsano	5.558							
		Gagliano del Capo	5.183							
		Miggiano	3.564							
		Montesano Salentino	2.671							
		Morciano di Leuca	3.352							
		Patù	1.690							
		Presicce	5.435							
		Salve	4.634							
		Specchia	4.801							
		Tiggiano	2.863							
		Tricase	17.581							
Ugento	12.437									
5	DSS GALATINA	Aradeo	9.516	60.673						
		Cutrofiano	9.045							
		Galatina	27.109							
		Neviano	5.393							
		Sogliano Cavour	4.114							
		Soleto	5.496							
		Alezio	5.668							
6	DSS GALLIPOLI	Alliste	6.745	74.611						
		Gallipoli	20.724							
		Melissano	7.178							
		Racale	10.971							
		Sannicola	5.890							
		Taviano	12.186							
		Tuglie	5.249							
		Bagnolo del Salento	1.836							
		Cannole	1.723							
		Castrignano de' Greci	3.927							

7	DSS MAGLIE	Corigliano d'Otranto	5.802	55.317							
		Cursi	4.184								
		Giurdignano Maglie	1.970								
		Melpignano	14.418								
		Melpignano	2.233								
		Muro Leccese	4.976								
		Otranto	5.731								
		Palmariggi	1.517								
		Scorrano	7.000								
		Calimera	7.159								
8	DSS MARTANO	Caprarica	2.474	48.679							
		Carpiignano Salentino	3.811								
		Castri di Lecce	2.918								
		Martano	9.225								
		Martignano	1.670								
		Melendugno	9.924								
		Sternatia	2.320								
		Vernole	7.175								
		Zollino	2.003								
9	DSS NARDO	Copertino	24.287	93.635							
		Galatone	15.567								
		Leverano	14.281								
		Nardò	31.564								
		Porto Cesareo	6.056								
		Secli	1.880								
		Andrano	4.871								
		Botrugno	2.805								
		Castro	2.426								
		Diso	2.980								
10	DSS POGGIARDO	Giuggianello	1.214	40							
		Minervino	3.654								
		Nociglia	2.327								
		Ortelle	2.304								
		Poggiardo	6.112								
		San Cassiano	2.032								
		Sanarica	1.484								
		Santa Cesarea Terme	3.015								

Elena
Memeo
10.12.2025
16:17:09
GMT+01:00

